

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.N 59 DEL 4/6/99

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Prov. di Messina

REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA

(legge 4 gennaio 1990, L.R. 23 maggio 1991, n. 35
e Decreto Pres. n. 36 del 14 giugno 1997)

Per la
10/12/99
CAPO DELEGA DEL
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Dr. Antonio Oppolo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA

TITOLO I^a DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dell'art. 40 della Legge Reg. 35 del 23.05.91, l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato
- 2) Sono assoggettate al presente Regolamento le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della legge 1990, ivi compresi quelli svolti in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.
- 3) Son escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Modalità di esercizio

- 1) l'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge 1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.86, n. 713 e dalle direttive UE.

ART. 3

Forma giuridica

- 1) L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di Società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14.02.63, n. 161, modificata dalla legge 23.12.70 n. 1142, nonché dalle leggi 08.08.85 n. 443; 04.01.90 n. 1 e della L.R. 23.05.91 n. 35.
- 2) E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
- 3) L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.
- 4) L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzata ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge 1990.
- 5) Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

ART. 4

Modalità di programmazione

- 1) Le autorizzazioni all'esercizio delle attività di estetista sono assentite in conformità al programma comunale.
- 2) La programmazione dell'attività di estetista ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi.
- 3) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1) si tiene conto della situazione esistente, degli addetti occupati, della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante e dalle esigenze dell'utenza.
- 4) Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività di estetista anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.

ART. 5

Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

- 1) Nei casi di nuova concessione o di trasferimento di sede la distanza tra due esercizi non può essere inferiore a mt ~~150~~ 80.
- 2) La distanza tra due esercizi calcolata in metri viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.
- 3) Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.

ART. 6

Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

- 1) L'attività di estetica deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.
- 2) I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di igiene vigenti.
- 3) La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista non può essere inferiore a mq. 20. A tale prescrizione può derogarsi nei casi di subingresso in esercizio preesistente e di attività svolta presso il domicilio dell'esercente.
- 4) Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

TITOLO III NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1) L'esercizio dell'attività di estetica è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 8

Requisiti

1) I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista sono i seguenti:

a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3, 8, e 13 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

b) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 85 n. 443;

c) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;

d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.

2) Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

ART. 9

Domanda di autorizzazione

1) La richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista deve essere presentata al Comune con domanda in carta legale indirizzata al Sindaco nella quale debbono essere indicati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;
- attività che si intende esercitare;
- ragione sociale della Ditta
- ubicazione dell'esercizio;
- capacità ricettiva prevista;
- numero degli addetti previsti compreso il titolare.

Il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i locali destinati all'esercizio dell'attività sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio e nel Regolamento di igiene vigenti

2) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del Direttore, nel caso di Società non artigiana;
- copia autentica dell'atto costitutivo o dello Statuto della società depositati presso il Registro delle Imprese.

3) Nel caso di Impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art. 3 della legge 1\90.

4) Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una Impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

5) Qualora l'attività di estetista sia svolta unitamente all'attività di barbiere e/o di parrucchiere per uomo e per donna in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 8.8.85 n. 443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

6) Il richiedente entro il termine di 60 giorni, dalla presentazione della domanda di autorizzazione, deve completare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 inviando al Comune:

- l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
- il nulla osta rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza;
- la certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto;
- il certificato penale del titolare o del legale rappresentante qualora si tratti di forma societaria.

7) l'esercente è tenuto altresì a documentare al Comune, l'avvenuta iscrizione all'albo delle Imprese artigiane o al Registro ditte e a comunicare l'eventuale cancellazione dagli stessi.

8) la mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini di cui al comma 6, è interpretata come rinuncia.

ART. 10

Criteri di valutazione

1) le domande di autorizzazione sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) domanda di trasferimento;
- b) domanda di apertura di nuovi esercizi.

2) per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro apposto in arrivo dall'Ufficio Protocollo del Comune; nel caso in cui la documentazione prescritta dall'art. 9 comma 2, fosse incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.

3) nella valutazione delle domande la Commissione di cui all'art. 27, tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, della distanza minima e degli altri criteri stabiliti dal presente Regolamento.

4) al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti di concentrazione di un esercizio di estetista già esistente con attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna.

ART. 11

Trasferimento della sede

1) Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9.

2) Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs ecc...

3) In caso di sfratto esecutivo, per finita locazione, di calamità naturale, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza, il Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 27, può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze tra esercizi, anche in altra zona. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo.

4) Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Sindaco, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 12.

ART. 12

Rilascio dell'autorizzazione

1) Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Sindaco previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia sentita la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 27, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dall'art. 9 comma 6; tale provvedimento reca menzione dei locali delle apparecchiature delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.

2) Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le attrezzature in essa indicati.

4) Il provvedimento del Sindaco, ha carattere definitivo.

5) La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare:

- la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura;
- La sede provinciale dell'INPS;
- l'Ufficio Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale;
- l'Ufficio tributi del Comune;
- Il Comando dei Vigili Urbani;
- L'Ispettore provinciale del lavoro.

ART. 13

Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione

1) La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:

- a) mancanza dei requisiti soggettivi;
- b) mancanza delle distanze minime prescritte;
- c) mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o dal presente Regolamento;

La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro il termine indicato all'art. 12.

2) La domanda di autorizzazione respinta dal Comune per mancanza dei presupposti di cui al comma 1 lett. b) e c), ove ripresentate a seguito del venir meno delle condizioni ostative in precedenza esistenti, sono prese in considerazione con priorità rispetto a quelle prodotte.

ART. 14
Inizio dell'attività

- 1) L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 12.
- 2) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari ed Agenti della Forza Pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 3) Nel caso in cui l'attività di estetista esercitata presso uno degli Enti indicati all'art. 1, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato, deve recare con se copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 15
Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature

- 1) Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificato al Comune con istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, opportunamente documentata.
Analogha comunicazione deve essere inviata al Sindaco per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.
- 2) L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 6.
- 3) Il relativo provvedimento viene assunto dal Sindaco previo Nulla-Osta dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, sentita la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 27, secondo le modalità stabilite all'art. 12.

ART. 16
Cessazione dell'attività

- 1) In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

ART. 17
Modificazione della titolarità

- 1) Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di estetista, l'interessato deve inviare al Comune apposita richiesta con domanda indirizzata al Sindaco, alla quale deve allegare:
 - attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
 - copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
 - l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.
- 2) Nel caso in cui il subentrante chieda al Comune, contestualmente, il trasferimento dell'esercizio, la relativa domanda, accompagnata dalla prescritta documentazione è sottoposta all'esame della commissione consultiva comunale di cui all'art. 27 per il parere di competenza.
- 3) Nei casi di invalidità permanente, di decesso, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nell'art. 5, comma 3, della legge 08.08.85 n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge

443\85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persona in possesso dei requisiti di professionalità.

4) L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge 443\85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge 1\90.

ART. 18

Sospensione dell'autorizzazione

1) Il Sindaco, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti, o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabiliti al momento del rilascio dell'autorizzazione previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 35\91, art. 45 comma 1, analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.

2) Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.

3) Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al Sindaco, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eventuali proroghe possono essere concesse dal Sindaco, previo parere della Commissione di cui all'art. 27.

4) Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il Comune.

ART. 19

Revoca dell'autorizzazione

1) Il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:

a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

b) Il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni

c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1\90, nella L.R. 35\91 e nel presente Regolamento;

d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;

e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Sindaco entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero, non abbia presentato domanda di adeguamento a norma dell'art. 29 del presente Regolamento

2) Il Sindaco a seguito di motivata richiesta, avanzata al titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1 lett. a), b) ed e), per un periodo massimo di sei mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse dal Sindaco, per cause di forza maggiore o per gravi motivi, sentita la Commissione di cui all'art. 27.

3) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.

4) Il provvedimento di revoca adottato dal Sindaco è notificato all'interessato a mezzo di Messo comunale.

ART. 20

Attività di vendita al dettaglio

- 1) Ai sensi dell'art. 7 della legge 1\90, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetista, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso, in tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel Registro degli Esercenti il commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 426 del 11.06.71 e successive modificazioni.
- 2) Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla stessa legge 426\71, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che adeguino detta attività alle disposizioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge 1\90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese artigiane.

TITOLO IV NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 21

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature

- 1) I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di estetista, sono quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia

ART. 22

Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti

- 1) Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso l'U.S.L. con particolare riguardo per le patologie infettive contagiose.

TITOLO V ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 23

Disciplina degli orari-calendario di apertura e chiusura

- 1) Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria Ordinanza sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e la Commissione consultiva comunale di cui all'art. 27.
- 2) L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.

- 4) E' ammessa la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse oltre il limite dell'orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
- 5) I titolari di esercizio autorizzati per attività congiunte di estetiste, barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna e/o di attività commerciali, sono tenuti ad osservare un unico orario.

ART. 24

Tariffe professionali

- 1) Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 25

Controlli

- 1) Il Comune ai sensi dell'art. 42 della L.R. 35/91, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicazione della stessa da parte dei titolari dell'autorizzazione.
- 2) Gli Agenti di Polizia Municipale, incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

ART. 26

Sanzioni amministrative

- 1) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista, senza i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, è inflitta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
- 2) Qualora detta attività sia esercitata senza l'autorizzazione comunale viene inflitta la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
- 3) I verbali di infrazione ed i rapporti sottoscritti dal Sindaco, dal Presidente dell'U.S.L. dal Presidente della C.P.A. e dagli altri soggetti all'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio dell'Artigianato e della Pesca per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1) e 2).
- 4) Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24.11.81 n. 689.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

Commissione Consultiva Comunale

- 1) La Commissione Consultiva Comunale è quella prevista dall' art. 2 bis della legge 14.02.63 n. 161 come modificata dalla legge 23.12.70 n. 1142.

2) Per quanto concerne le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento relativo alle attività di barbiere e parrucchiere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 26-09-97

ART. 28

Provvedimenti di urgenza

1) Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza, a norma dell'art. 69 D.L.P. Reg. 29.10.55 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali della Regione Siciliana, può adottare provvedimenti d'Ufficio quali:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione della licenza;
- l'allontanamento del personale divenuto fisicamente non idoneo o affetto da malattie contagiose;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26.

ART. 29

Adeguamenti degli esercizi esistenti

1) I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzati a continuare detta attività per 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2) Le imprese già esistenti che non dispongono dei requisiti previsti dalla vigente normativa, debbono inoltrare al Comune, entro il termine indicato al comma 1) apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. 9, deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.

3) Gli adempimenti necessari sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 27 entro 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data di notifica del provvedimento.

4) Le attività già esercitate alla data di entrata in vigore della legge 1/90, in base alla normativa preesistente, possono essere autorizzate in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal Comune entro i termini fissati dal relativo provvedimento.

5) I titolari di esercizi in possesso di qualifiche parziali, possono ottenere la conversione dell'autorizzazione previa presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

6) In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento entro il termine richiamato al comma 2) l'autorizzazione viene revocata.

ART. 30

Abrogazione della normativa precedente

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in particolare il Regolamento adottato Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15-07-97.

ART. 31

Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del CO.RE.CO., entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.